Spedizione in abbonamento postale **Anno 98° — Numero 190**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 luglio 1957 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 5 giugno 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1957
registro n. 28 Esercito, foglio n. 205

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

GIUDICE Vincenzo fu Nicola e di Gambaccini Annita, da Eboli (Salerno), classe 1891, maresciallo maggiore di finanza, 8ª Legione territoriale Guardia di finanza, Firenze (*alla memoria*). - In commutazione della medaglia d'argento al valor militare *alla memoria* conferitagli con decreto Presidenziale 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1956, registro n. 42 Esercito, foglio n. 44 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 1956, disp. 45, pag 3943). - Sottufficiale della Guardia di finanza, avvertito che la rappresaglia tedesca si apprestava a mietere vittime innocenti fra la popolazione civile, si presentava al comandante la formazione SS. operante offrendo la propria vita pur che fossero salvi gli ostaggi fra i quali la moglie e la figlia. Di fronte all'obiezione essere egli un militare, si liberava prontamente della giubba ed offriva il petto alla vendetta nemica. Crivellato di colpi, precedeva i civili sull'altare del martirio. — Bergiola Foscalina di Carrara, 16 settembre 1944.

(4258)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale in data 14 giugno 1957
registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1957
registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 147

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ALLA MEMORIA

ANGELUCCI Silvio, tenente pilota in servizio permanente effettivo. — Pilota di doti eccezionali e di provato valore in una lunga attività bellica su più fronti. Durante un'azione di aerosiluramento contro un incrociatore nonostante avesse l'apparecchio colpito e in fiamme, proseguiva impassibile nell'attacco conclusosi con l'olocausto della sua fiorente giovinezza. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 13 agosto 1942.

(4517)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 607.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di San Gerardo, in Gallinaro (Frosinone).

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di San Gerardo, in Gallinaro (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 212. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 608.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Fornaci del comune di Oleggio (Novara).

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 31 maggio 1954, integrato con postilla del 10 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Fornaci del comune di Oleggio (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 213. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 609.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Alcamo (Trapani).

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco d'Assisi, in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 214. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 610.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Ayas (Aosta).

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Ayas (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 215. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 611.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione sacerdotale laicale denominata « Associazione religiosa maschile Istituto San Gaetano », con sede in Vicenza.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione sacerdotale laicale denominata « Associazione religiosa maschile Istituto San Gaetano », con sede in Vicenza, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 225. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 612.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in contrada Zecchino del comune di Siracusa.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 2 febbraio 1956, integrato con dichiarazione del 6 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in contrada Zecchino del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 216. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 613.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in località Vico del comune di Ronciglione (Viterbo).

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sutri in data 25 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in località Vico del comune di Ronciglione (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 226. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1957.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 955, relativo al riordinamento dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », con sede in Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, con il quale il sig. Oreste Bertero fu

nominato commissario straordinario dell'ente stesso con i poteri del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri conferiti al commissario suddetto, onde dargli modo di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Oreste Bertero, quale commissario straordinario dell'ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », con sede in Torino, sono prorogati al 31 agosto 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1957

GRONCHI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1957
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 378

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1957.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE E ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE (AD INTERIM) E PER LA MARINA MERCANTILE;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti Ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto Ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1953-54;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1954-55;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1956, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo », per l'annata agraria 1956-57;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei Consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo » sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta Imperia La Spezia Bolzano Trento - Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Verona Arezzo Massa Carrara Pistoia Siena Macerata Latina Rieti L'Aquila Teramo Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Agrigento Ragusa Siracusa Trapani Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria Asti Novara Torino Vercelli - Savona Bergamo Como Cremona Vicenza Pavia - Varese Venezia Gorizia Piacenza Ravenna Reggio Emilia Grosseto Lucca Pesaro Perugia Terni Frosinone Campobasso Ascoli Piceno Chieti Pescara Avellino Benevento Caserta Salerno Enna Messina Cagliari Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta Genova Trieste Brescia Rovigo Parma Mantova Livorno Forlì Pisa Ancona Brindisi Catania.

4ª *Zona*:
Cuneo Milano Modena Ferrara - Firenze Roma Viterbo Napoli Matera.

5ª *Zona*:
Bologna Bari Foggia Taranto Potenza Lecce Palermo.

Art. 3.

Tariffe.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

Voci di tariffa	1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona	4ª Zona	5ª Zona
a) Entrata nei magazzini:					
1) Scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	18,75	21,65	22,85	23,30	24,75
2) Scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	15,25	17,65	18,55	18,85	20,10
b) Uscita dai magazzini:					
1) Insaccatura, pesatura egalizzazione, legatura e carico su veicolo	23,50	27,10	28,60	29 —	30,90
2) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	22,35	25,60	27,10	27,55	29,40
3) insaccatura, legatura e carico su veicolo	19,95	23,05	24,25	24,70	26,35
4) disaccatastamento e carico su veicolo	18,75	21,65	22,85	23,30	24,75
5) solo carico su veicolo	14,10	16,25	17,10	17,35	18,75
c) Operazioni negli scali ferroviari					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:					
senza pesatura	14,50	16,80	17,75	17,95	19,20
con pesatura	18,10	20,85	22 —	22,25	23,80
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	14,50	16,80	17,75	17,95	19,20
con pesatura	18,10	20,85	22 —	22,25	23,80
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura ed assestamento:					
senza pesatura	17,05	19,35	20,30	20,50	21,70
con pesatura	20,65	23,40	24,55	24,80	26,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	19,95
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	15,30
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	54 —
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	47,75
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	36,45
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	11,70	13,55	14,30	14,45	15,50
2) paleggiatura o trapalatura a mano	8,10	9,45	9,95	10 —	10,70
3) vuotatura a mano residuo collo	8,10	9,45	9,95	10 —	10,70
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	7,05	8,10	8,55	8,65	9,25
5) stivaggio o disistivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4,70	5,35	5,70	5,80	6,20
6) accatastamento o disaccatastamento	4,70	5,35	5,70	5,80	6,20
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da metri 2,20 a m. 3	4,70	5,35	5,70	5,80	6,20
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	7,05	8,10	8,55	8,65	9,25
3) come sopra, per altezza superiore a m. 6	8,10	9,45	9,95	10 —	10,70
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,15	2,40	2,60	2,65	2,80
5) come sopra oltre i m. 30 e per ogni 15 m.	4,20	4,75	5,15	5,25	5,60
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,85	0,95	1 —	1 —	1,10
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3,50	4 —	4,25	4,45	4,65
h) Disistivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *c*) n. 5)				

Le tariffe previste dai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

Riduzioni per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 60 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie.

a) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre una ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei portabagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 5 luglio 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
e Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1957.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante maschile e femminile, senza distinzione di età dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,

concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate in data 22 maggio 1956;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia, limitatamente alle zone di Venezia città e Lido, Venezia Mestre e Marghera, Venezia estuario (Murano e Torcello), Jesolo e Sottomarina di Chioggia, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale dipendente da pubblici esercizi siti nelle restanti zone di Venezia e provincia, le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, sono ridotte del dieci per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nell'allegata tabella.

Roma, addì 2 luglio 1957

Il Ministro: GUI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante maschile e femminile, senza distinzione di età dipendente da pubblici esercizi della provincia di Venezia.

Bars, caffè ed esercizi similari

Con effetto dal 1° gennaio 1956

Categorie e qualifiche	Lire
Lusso:	
capo cameriere	54.000
cameriere	45.000
aiuto cameriere	35.000
apprendista tavoleggiante	20.000
1ª categoria:	
capo cameriere	52.000
cameriere	43.000
aiuto cameriere	34.000
apprendista tavoleggiante	20.000
2ª categoria:	
capo cameriere	48.000
cameriere	42.000
aiuto cameriere	33.000
apprendista tavoleggiante	20.000
3ª categoria:	
capo cameriere	45.000
cameriere	41.300
aituo cameriere	32.500
apprendista tavoleggiante	20.000
4ª categoria:	
cameriere	38.000
aituo cameriere	32.500
apprendista tavoleggiante	20.000

Ristoranti, trattorie ed esercizi similari

Categorie e qualifiche	Con effetto dal 1°-1-1956 al 31-3-1956 Lire	Con effetto dal 1°-4-1956 Lire
Lusso:		
capo cameriere	60.500	61.500
cameriere	54.000	55.000
aiuto cameriere	37.500	38.500
apprendista tavoleggiante	21.000	22.000
1ª categoria:		
capo cameriere	59.000	60.000
cameriere	50.000	51.000
aiuto cameriere	37.500	38.500
apprendista tavoleggiante	21.000	22.000
2ª categoria		
capo cameriere	56.500	57.500
cameriere	49.500	50.500
aiuto cameriere	36.500	37.500
apprendista tavoleggiante	20.500	21.500
3ª categoria		
capo cameriere	55.000	56.000
cameriere	49.500	50.500
aiuto cameriere	36.500	37.500
apprendista tavoleggiante	20.500	21.500
4ª categoria:		
cameriere	45.500	46.500
aiuto cameriere	36.500	37.500
apprendista tavoleggiante	20.500	21.500

NOTE:

1. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

2. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono comprensive del valore del vitto, determinate con decreto Ministeriale 20 febbraio 1956.

3. Per la classificazione del personale è stata adottata la tabella comparativa di cui all'art. 20 del contratto integrativo di lavoro riguardante gli esercizi pubblici caffè, bars ed affini, ristoranti e trattorie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

(4503)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1957.

Proroga al 30 giugno 1958 della delega al Presidente della Giunta regionale sarda ad esercitare talune funzioni amministrative di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 29 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1956, registrato dalla Corte dei conti il 18 ottobre successivo al registro n. 24, foglio n. 9, col quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, è stata conferita al Presidente della Giunta regionale sarda la delega ad esercitare alcune funzioni amministrative di competenza di questo Ministero fino al 30 giugno 1957;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la suddetta delega fino al 30 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 30 giugno 1958 la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda col decreto Ministeriale 28 settembre 1956 relativa alla facoltà di approvare, su conforme parere degli Organi tecnici locali, i piani ed i progetti per l'esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere gli impegni di spesa e di disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nello stato di previsione della spesa di questo Ministero anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1957
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 84. — PALADINI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1957.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre successivo, registro n. 63 Agricoltura e foreste, foglio n. 79, con il quale il prof. Luigi Gavagnin fu nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale con sede in Napoli;

Vista la lettera n. 73024 in data 3 luglio 1956, con la quale il prof. Luigi Gavagnin ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le dimissioni e di procedere alla nomina del successore nella persona del dott. Manlio Parisi;

A norma delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Il dott. Manlio Parisi è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, in sostituzione del prof. Luigi Gavagnin dimissionario.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il Ministro: COLOMBO

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, approvato con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1948 e modificato con decreto Ministeriale dell'11 giugno 1955;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1951, con il quale i signori avv. Germano De Pietri Tonelli e prof. dott. Giulio Nannini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Germano De Pietri Tonelli e prof. dottor Giulio Nannini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

(4578)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, approvato con decreto in data 14 maggio 1949, modificato con i decreti 9 gennaio 1951 e 11 agosto 1955:

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 14 aprile 1957, e del Consiglio di amministrazione in data 21 marzo e 19 aprile 1957 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, è modificato negli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 29-*bis* (articolo aggiuntivo), 56, 58 in conformità al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

Nuovo testo di alcuni articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Art. 1. — *Costituzione, sede e filiali.* — La Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia istituto a base provinciale, ha avuto origine dalla fusione, sancita con regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 201, della Cassa di risparmio di Pistoia, con la Cassa di risparmi e depositi di Pescia, entrambe costituite da associazioni di private benemerite persone, rispettivamente negli anni 1831 e 1840.

La Cassa ha la propria sede centrale in Pistoia ed è Istituto autonomo con patrimonio ed amministrazione propria: ha facoltà di istituire dipendenze con l'osservanza delle norme di legge, nonchè di gestire istituzioni economiche.

Essa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2. — *Scopo.* — La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, depositi in conto corrente e di altra natura, in conformità delle vigenti leggi, trovando ad essi cauto e conveniente collocamento.

La Cassa non si propone scopi di lucro. Gli utili disponibili derivanti dalla sua attività saranno devoluti, a norma di legge, in parte all'incremento delle riserve ed in parte in erogazioni di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 6. — *Numero dei soci. Requisiti per la nomina a socio* — La Cassa è retta dall'assemblea dei soci, il cui numero non potrà essere maggiore di 100 nè minore di 70.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista per nomina dell'assemblea

I candidati alla nomina di socio debbono essere scelti tra i cittadini italiani domiciliati e residenti da almeno 10 anni, anche non continuativi, nella provincia di Pistoia, aventi piena capacità giuridica, che per probità benemerenze civiche, uffici ricoperti, studi, ovvero per particolari esperienze nell'agricoltura, nelle professioni, nei commerci e nelle industrie, si siano acquistata la pubblica estimazione e siano in grado di fornire all'Istituto abili e prudenti amministratori.

Per la nomina dei soci il Consiglio presenta la lista dei candidati tenendo conto delle segnalazioni che all'uopo venissero fatte per iscritto da almeno 20 soci.

Le segnalazioni dovranno pervenire alla Presidenza entro il 15 marzo di ciascun anno.

La lista deve essere comunicata ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea

Per essere nominato socio occorrono i due terzi dei voti degli intervenuti all'assemblea.

Art. 7. — *Incompatibilità per la nomina a socio e motivi di decadenza* — Non possono essere soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che per effetto di sentenza penale siano incorsi nella interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, coloro che si rendano comunque incompatibili con l'interesse ed il prestigio della Cassa;

b) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti ed i pensionati della Cassa.

La decadenza della qualità di socio, per i motivi di cui sopra è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea, o di propria iniziativa o su proposta del Consiglio di amministrazione, colla maggioranza prescritta dall'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 10. — *Assemblee ordinarie.* — L'assemblea ordinaria ha luogo non oltre il mese di aprile di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla nomina o rinnovazione delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza, sulla misura delle medaglie di presenza ai membri del Consiglio e sulla retribuzione del Collegio sindacale e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art 11 — *Assemblee straordinarie.* — L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda motivata, per iscritto, almeno 30 soci; nel qual caso l'adunanza dovrà essere indetta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art 13 — *Validità delle assemblee.* — L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci: in seconda convocazione, quando siano presenti, o siano rappresentati almeno 25 soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, la quale, tuttavia, non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora, in un'adunanza non fosse esaurito l'ordine del giorno, la seduta sarà continuata in altro giorno che verrà fissato dal presidente con dichiarazione emessa nell'adunanza ed inserita nel verbale, senza bisogno di altro avviso, eccetto che per i non presenti, i quali saranno avvertiti a termini dell'art. 12, nel qual caso però l'avviso potra essere spedito anche solo cinque giorni avanti di quello stabilito per l'adunanza di prosecuzione.

Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui al seguente articolo.

Art. 19. — *Medaglie di presenza.* — Al presidente, al vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese affettivamente sostenute.

E' vietato il cumulo di più medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art. 21. — *Adunanze del Consiglio.* — Il Consiglio si aduna, in via ordinaria due volte al mese, ed, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri od il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni previste dall'art. 20, paragrafo 20°, occorre la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, un consigliere, che verrà designato da chi presiede l'adunanza, fungerà da segretario.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 28. — *Attribuzioni del direttore generale.* — Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 20.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, le quietanze dei mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento dell'Istituto, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio, e, sentito il presidente, da sede a sede. Il direttore deve, inoltre, dare pareri o formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, o, in caso di assenza od impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Articolo aggiuntivo 29-*bis*. — Il direttore generale e il vice-direttore generale non possono ricoprire alcuna carica o ufficio in altre aziende, o presso Enti pubblici, società civili o commerciali, se non autorizzati dal Consiglio di amministrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, dall'Organo di vigilanza.

Art. 56. — *Impieghi dei capitali amministrati.* — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni a scadenza fissa ed in conto corrente e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio,

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto dei buoni del Tesoro ordinari, di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli estratti rimborsabili a scadenza fissa, di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da cambiali, o da fideiussioni, o, eccezionalmente, da semplici chirografi;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari, a Provincie, Comuni, ai loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto o da apposite convenzioni;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali, in forza di leggi e convenzioni;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da istituti e magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti a dipendenti dello Stato e agli impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e contro gli altri rischi, in quanto occorra e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento e di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume e peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa. Tali operazioni saranno disciplinate da apposito regolamento, tenendo presenti le disposizioni di carattere generale che regolano la materia;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, coll'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in ogni altro investimento consentito da particolari disposizioni di legge alle Casse di risparmio.

Art. 58 — *Sovvenzioni cambiarie.* — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegno, o da fideiussione, o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione che risultino regolarmente costituiti o notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite da semplice chirografo nel limite di fido di L. 5 milioni complessivamente per ciascuna persona ed Ente. La somma globale da impiegarsi nelle operazioni anzidette ed in quelle eccezionali di cui all'art. 66, non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resta ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro:* MEDICI

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio n. 12975, in data 3 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mosolino Antonio, rappresentante dei « coltivatori diretti », richiesta dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Sondrio, con il dott. Segattini Tullio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Segattini Tullio, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei « coltivatori diretti », della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, in sostituzione del sig. Mosolino Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4471)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Autorizzazione al Credito Legnanese, società per azioni, con sede in Legnano (Milano), ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Credito Legnanese, società per azioni, con sede in Legnano;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Al Credito Legnanese, società per azioni, con sede in Legnano (Milano), è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

(4575)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 luglio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Claude Leprévost Console generale di Francia a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio sottoposto all'Amministrazione Fiduciaria Italiana per la Somalia.

(4524)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in farmacia

Il sig. Eugenio Fusina, nato a Narzole (Cuneo) il 9 giugno 1885, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia, rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 21 gennaio 1911, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1909-1910.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(4588)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Barnaba Falchetti, nato a Roma il 2 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in filosofia, rilasciatogli dall'Università di Roma in data 25 agosto 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente. Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio 1957, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 8, è stato disposto nei confronti della ditta PATRIZI MONTORO Francesco fu Giovanni:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 141.21.40);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(4585)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Piano di Filattiera », con sede nel comune di Filattiera (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 33433. in data 18 luglio 1957, è stato approvato. con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Piano di Filattiera », con sede nel comune di Filattiera (Massa Carrara), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 10 giugno 1956.

(4480)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale Giavera del Montello (Treviso), collegata direttamente con l'ufficio telegrafico di Spresiano mediante utilizzazione del circuito telefonico sociale.

(4561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1957, registro n. 25. foglio n. 379, è respinto il ricorso straordinario dell'avvocato Natale La Ferla, per l'annullamento della deliberazione 2 luglio 1955, n. 1019, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina. nonchè di tutti gli atti della Commissione di esame, giudicatrice del concorso a direttore dell'Ente, redatti in data 20 febbraio, 20 marzo, 14 maggio, 9, 10, 11 e 13 giugno 1955.

(4528)

Approvazione di nuovi progetti relativi ad un gruppo di quindici zone stralciate dall'approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1957, registro n. 25 Lavori pubblici. foglio n. 25, sono stati approvati i progetti relativi alla sistemazione di un gruppo di zone stralciate dall'approvazione del piano regolatore generale del comune di Milano.

Copia di tale decreto. munito del visto di conformità all'originale. sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico. a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4487)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno demaniale site lungo il torrente San Pietro, in comune di Diano Marina (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 15 gennaio 1957. n. 1020(55), è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno demaniale site lungo il torrente San Pietro. in comune di Diano Marina (Imperia). della superficie complessiva di mq. 11667 ed indicata nella planimetria 15 gennaio 1955 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4459)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Rasego, in comune di Mansuè (Treviso).

Con decreto 19 gennaio 1957, n. 785, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Rasego, in comune di Mansuè (Treviso) segnata nel catasto dello stesso Comune sezione *A* (Basalghelle) al foglio V. ai mappali 181-*c*, 181-*e*, 181 *g*; 181 ½; 181 1/3; 181 1/4 e alla sezione *B* (Mansuè) al foglio 1, mappali 1 ½; 28 ½ e 215 ½, della superficie complessiva di ettari 0.98 15 ed indicata nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso 6 marzo 1953, in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(4455)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del 16 gennaio 1957, n. 688, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio 4 e contigua alla particella 649 del catasto del comune di Buonvicino) della superficie di mq. 295,45 ed indicata nella planimetria 30 giugno 1955 in scala 1:500 dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4456)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente il greto del torrente Nervia, in comune di Dolceacqua (Imperia).

Con decreto 15 gennaio 1957, n. 1275 (55), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente il greto del torrente Nervia, in comune di Dolceacqua (Imperia), della superficie di mq. 401,10 ed indicata nella planimetria 11 maggio 1953 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4457)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale in sinistra del torrente Samoggia, in comune di Savigno (Bologna).

Con decreto 15 gennaio 1957, n. 1109 (55)/12(57), del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno alluvionale in sinistra del torrente Samoggia, in comune di Savigno (Bologna), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 3, mappali 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 e 176 della superficie complessiva di ettari 2.70 98 ed indicata nella planimetria 17 novembre 1954 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

(4458)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreti Ministeriali dell'11 aprile 1957 i notai dottori Bruno Amaduzzi e Otello Rossi, residenti ed esercenti in Modena, sono stati accreditati presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(4559)

MINISTERO DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI DI CASSA DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		3.021		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	2.410.407		2.006.305	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	164.058		628.715	
Totale		2.574.465		2.635.020
In conto movimento di capitali – competenza	137.811		66.808	
In conto movimento di capitali – residui	29.200		40.089	
Totale		167.011		106.897
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.413.288		2.328.444	
Conti correnti	6.978.770		6.949.717	
Incassi da regolare	1.229.796		1.129.803	
Altre gestioni	3.223.224		3.971.153	
Totale		13.845.078		13.549.117
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.071		1.270	
Pagamenti da regolare	148.905		184.519	
Altri crediti	5.755.503		6.005.549	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15.767		26.159	
Totale		5.921.246		6.217.497
Totale generale incassi e pagamenti		22.510.821		22.508.531
Fondo di cassa al 30 giugno 1957		—		2.290
Totale a pareggio		22.510.821		22.510.821

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1957 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.290	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	198		
Pagamenti da regolare	77.975		
Altri crediti	557.660		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	38.537		
Totale crediti		674.370	
In complesso			676.660
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.854.463		
Conti correnti	409.288		
Incassi da regolare	76.407		
Altre gestioni	327.933		
Totale debiti			3.668.091
Situazione del Tesoro (passività)			2.991.431

Circolazione di Stato al 30 giugno 1957:

metallica	L.	36.583 —
cartacea	»	20.306 —
	L.	56.889 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del tesoro: DI CRISTINA

(4591)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1957

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.854.599,61
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		7.692.792.701,47
Portafoglio su piazze italiane	»		355.764.140.410,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		78.200.545,64
Anticipazioni	»		115.449.005.154 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		2.596.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		71.108.431.018,49
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		72.561.860.441,68
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		881.776.690.885,71
Partite varie	»		3.379.291.890,49
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000	L.		53.947.009.041,94
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		350.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		24.459.911.024,48
Spese	»		20.478.925.426 —
	L.		2.530.132.741.110,99
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.926.952.166.866,31
	L.		5.457.084.907.977,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.108.998,47
TOTALE GENERALE	L.		5.457.117.016.975,77

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.667.321.968.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.283.382.501,68
Depositi in conto corrente liberi	»		134.474.392.742,44
Conti correnti vincolati	»		542.709.564.500,63
Creditori diversi	»		144.266.102.400,71
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	50.711.561.082,41	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	47.646.876.566,23	3.064.684.516,18
Rendite del corrente esercizio	L.		20.689.637.005 —
	L.		2.526.809.731.666,64
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.810.500.461 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.212.508.983,35	3.323.009.444,35
	L.		2.530.132.741.110,99
Depositanti	»		2.926.952.166.866,31
	L.		5.457.084.907.977,30
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.108.998,47
TOTALE GENERALE	L.		5.457.117.016.975,77

(4590)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 30 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,82	624 —	624,90	624,85	624,88	624,86	624,90	624,88	624,83
$ Can.	658,40	658 —	659 —	659,25	658,35	658,21	659 —	658,10	658,21	657,50
Fr Sv lib.	145,78	145,78	145,80	145,80	145,80	145,78	145,77	145,80	145,78	145,76
Kr D.	89,89	89,85	89,86	89,87	89,85	89,89	89,88	89,85	89,89	89,83
Kr N.	86,93	86,92	86,95	86,93	86,92	86,92	86,95	86,90	86,93	86,93
Kr Sv.	120,50	120,47	120,49	120,51	120,53	120,50	120,48	120,40	120,50	120,38
Fol	163,42	163,40	163,42	163,42	163,35	163,42	163,43	163,20	163,42	163,33
Fr B.	12,45	12,4425	12,445	12,44375	12,435	12,45	12,44	12,45	12,45	12,46
Fr Fr.	177,25	177,25	177,245	177,25	177,25	177,25	177,26	177,25	177,25	177,24
Fr Sv acc.	142,55	142,54	142,55	142,59	142,54	142,55	142,61	142,50	142,55	142,42
Lst	1737,10	1736,75	1737,125	1737,25	1737 —	1736,75	1737,25	1737 —	1736,94	1737 —
Din occ	148,80	148,80	148,89	148,80	148,78	148,80	148,81	148,90	148,80	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,04	24,04	24,0425	24,05	24,04	24,04125	24,04	24,04	24,04

Media dei titoli del 30 luglio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	64,30
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id. 5 % 1935	92,40
Redimibile 3,50 % 1934	78,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,775

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	659,125
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	89,877
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	163,425
1 Franco belga	12,447
100 Franchi francesi	177,255
1 Franco svizzero acc.	142,60
1 Lira sterlina	1737,25
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	24,042

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 5290 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 1700 R-Gab., con cui alla signora Paller Anna nata a Terlano il 30 settembre 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Paleri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 maggio 1957 della figlia della predetta Paleri Valtrude, in atto residente a Terlano,

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 settembre 1935, n. 1700 R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Paleri Valtrude, nata a Zell al Lago (Salzburg) il 26 febbraio 1935, viene ripristinato nella forma tedesca di Paller.

Il sindaco del Comune di Terlano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 luglio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4489)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Visto il decreto Ministeriale di pari data del presente decreto, col quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al successivo art. 5, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere provvisti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e precisamente: diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza da istituto professionale di terzo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*

allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quella della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestato servizio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'art. 5, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Non si terrà parimenti conto dei lavori, titoli o documenti di cui al precedente art. 2, che saranno consegnati alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro), dopo il termine indicato al predetto art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 8 e 9, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territorii di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso esse dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 7 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 3.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) *Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da* L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del l'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto: se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 9.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 7;

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, *i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate* alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle *condizioni previste* dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famgilia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato *del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e*, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 11.

Le prove, sia pratiche che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove pratiche nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto nella prova orale, nonchè del punto ottenuto sui lavori, titoli e documenti di cui al precedente art. 2.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove pratiche.

Del diario delle prove pratiche sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento del concorso, si osserveranno le norme di cui al decreto Ministeriale di pari data del presente bando, nonchè, per quanto non espressamente previsto nel decreto stesso, le disposizioni del capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale compete il trattamento economico previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1957
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 161. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro — Ministero del tesoro
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a (prov. di .) il .
(1) . e residente in (provincia di .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4)

. . . . . li . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al titolo di studio prescritto);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove pratiche

Consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisore su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

Prova orale

Verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(4564)

Concorso a due posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, che stabilisce, fra l'altro, le modalità ed il programma del concorso per esame e per titoli a vice capotecnico della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a due posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) Essere provvisti del diploma di licenza di sezione industriale di un istituto tecnico.

Sono anche validi il diploma di licenza delle sezioni per meccanici, elettricisti, o meccanici elettricisti di un istituto industriale, ordinato secondo il regio decreto 21 ottobre 1923, n 2523, ed il diploma di perito industriale capotecnico meccanico elettricista di un istituto tecnico industriale, ordinato secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) Avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8 nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, *su carta da bollo da L.* 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla *prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere* quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto *(non è ammesso il certificato)* dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art 2

Tale *documento dovrà essere rilasciato* dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell atto di nascita nei registri di stato civile *di un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia* stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine *e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nell'altro,* dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) *Certificato di buona condotta morale e civile su carta* da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno legalizzato dal prefetto In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la *prescritta legalizzazione*

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso *in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti,* impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni *che influiscano sul rendimento del servizio.* Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per *fatti di guerra ed assimilati od invalidi* per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

H) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art .6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone. i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6,

che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di una prova scritta di cultura generale e tecnica, di una grafica di disegno tecnico e di un esperimento pratico di lavoro, nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritta, grafica e di esperimento tecnico e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale e tecnica, nella prova grafica di disegno tecnico, nonchè nell'esperimento pratico di lavoro e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione, all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1957,
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 163. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro Ministero del tesoro
Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a (prov. di .) il . .
(1) e residente in . (prov. di .)
via n chiede di essere ammesso al concorso a due posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . (4) . .

. li . . . . . .

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticazione della firma del sig . . .
(5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al titolo di studio prescritto);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I R C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori.

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. Prova scritta di cultura generale e tecnica.

Consisterà in un esercizio di algebra, geometria o trigonometria risolvente un problema relativo alle materie di cui al successivo programma per le prove orali (Sarà consentito l'uso delle sole tavole logaritmiche e trigonometriche).

2. Prova grafica di disegno tecnico.

Esecuzione, da campione, di schizzi rappresentanti un organo di macchina, nelle sue viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza e con tutti gli elementi necessari a permettere una sicura interpretazione da parte di chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato potrà disporre di una riga lunga, di due squadrette, della scatola dei compassi, di un compasso ballerino, di un calibro a nonio, di un doppio decimetro)

La durata, tanto della prova scritta, quanto di quella grafica, è fissata in ore 8.

3. Esperimento pratico di lavoro.

Consisterà nella esecuzione di uno dei lavori proposti per le esercitazioni degli allievi degli istituti industriali di Stato, nei programmi vigenti. Il candidato dovrà indicare in precedenza se intende eseguire l'esperimento sulle macchine utensili, oppure come aggiustatore o come fonditore (Durata massima della prova ore 8).

4. Prova orale.

N.B. Le materie indicate nel programma dovranno essere trattate conformemente allo svolgimento che di esse viene fatto nei corsi degli istituti industriali governativi.

1) Matematica:

le operazioni aritmetiche, tutte, con numeri interi, frazionari e decimali;

calcolo letterale ed algebrico. Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Risoluzione di sistemi di equazione di 1° grado;

elementi di geometria piana e solida. Principali proprietà e calcolo delle aree e dei volumi dei triangoli, dei poligoni, del cerchio e dei solidi più comuni;

funzioni trigonometriche e risoluzione trigonometrica dei triangoli;

elementi di geometria descrittiva, con nozioni sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva parallela e sui piani quotati.

2) Meccanica.

rappresentazione delle forze e composizione e scomposizione di esse nel piano;

momenti statici Coppie. Centro di gravità. Macchine semplici ed applicazioni relative. Bilancie e metodi di pesata. Bilancieri a frizione:

moto uniforme, uniformemente vario e rotatorio (elementi essenziali e loro caratteristiche);

leggi fondamentali della dinamica, Concetti della massa, del momento d'inerzia e della forza viva. Generalità intorno alle macchine ed alle forze agenti su di esse;

sollecitazioni semplici e formule relative, con applicazione di esse a casi elementari di calcolo della resistenza dei materiali;

nozioni sulle resistenze passive, con particolare riferimento all'attrito ed alla resistenza del mezzo. Coefficienti di attrito:

generalità e teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto;

caratteristiche delle ruote dentate e delle ruote a frizione:

vari sistemi di trasmissione e caratteristiche relative;

meccanica applicata ai meccanismi semplici. Equazione del lavoro:

rendimento. Freni, volani e regolatori;

apparecchi di sollevamento;

descrizione dei motori Diesel a due e a quattro tempi. Norme di condotta, manutenzione e difetti di funzionamento;

prova e collaudo di macchine motrici ed operatrici. Freni dinamometrici;

fondamenti sperimentali e principali leggi della meccanica dei fluidi;

norme per la prevenzione degli infortuni.

3) Termologia e termotecnica:

generalità sul calore e leggi fondamentali della termologia. La combustione, con particolare riferimento ai forni ed al riscaldamento industriale;

pirometri;

generalità sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

proprietà ed impiego dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi

4) Elettrotecnica.

fondamenti sperimentali di magnetismo e di elettrostatica;

fondamenti sperimentali di elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettro motrice Unità di corrente. Resistenza elettrica. Legge di Ohm Unità di resistenza. Principi di Kirchoff Circuiti derivati Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti. Leggi relative. Pile accumulatori;

fondamenti sperimentali di elettromagnetismo. Principio della equivalenza. Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica;

selenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuto in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente;

induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz: Fenomeni di mutua ed auto induzione. Concetti fondamentali intorno alle misure delle correnti elettriche Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico Misura delle correnti (amperometri industriali e loro verifiche);

misura delle differenze di potenziale (voltametri industriali e loro verifica). Misura delle resistenze (ohmetri). Misura della potenza elettrica (Wattometri e contatori). Fasometri;

generalità sulle correnti alternate. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità, potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate. Fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori nei circuiti a corrente alternata;

macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e di regolazione:

alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori;

reazione di armatura. Alternatori trifasi con collegamento a stella od a triangolo;

motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore;

trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici;

trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Gruppi convertitori;

accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative:

centrali termiche generatrici per corrente alternata. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione;

centrale a corrente continua con batteria di accumulatori;

illuminazione elettrica. Generalità. Vari tipi di lampade e consumi specifici. Norme di distribuzione e d'impianto. Riscaldamento elettrico industriale;

esercizio pratico degli impianti elettrici. Prevenzione degli infortuni e norme di soccorso d'urgenza.

5) Fisica e chimica

proprietà generale dei corpi. Elementi di idrostatica e di ottica. Principi essenziali, leggi fondamentali ed applicazioni industriali, pratiche relative;

fenomeni chimici. Atomi e molecole. Acidi, sali e basi. I principali composti, di valore industriale, dell'ossigeno, dell'azoto, del cloro, dello zolfo e del carbonio;

caratteri fisici e chimici dell'argento, dell oro e delle loro leghe;

galvanoplastica e galvanostegia.

6) Tecnologia:

caratteri fisici ed usi industriali del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del nichelio, nonchè delle leghe principali di detti metalli;

ferro, ghisa ed acciaio,

trattamenti termici degli acciai e teoria elementari relative;

principali tipi di acciai speciali;

metalli antifrizione;

nozioni di fonderia Fonderia dei metalli non ferrosi. Preparazione delle leghe. Principali tipi di forni fusori. Staffe, sabbie ed utensili di fonderia. Norme per la costruzione dei modelli. Formatura. Colata. Effetti del ritiro. Soffiature, loro cause e mezzi atti alla loro eliminazione;

fucinatura, stampaggio, laminazione, trafilatura e saldatura dei metalli;

macchine, apparecchi, trattamenti termici e norme di lavoro relativi;

generalità sulla lavorazione meccanica dei metalli. Apparecchi e sistemi di misura e di controllo. Prove e collaudi dei materiali metallici Macchine utensili (descrizione dei principali tipi e del loro modo di lavorare). Utensili;

organizzazione ed impianto di una officina meccanica;

lubrificazione e lubrificanti;

materiali da costruzione (cenni sulla preparazione, sulle proprietà e sull'impianto della calce, del gesso, del cemento e dei materiali refrattari).

7) Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sulla legislazione e prevenzione degli infortuni;

nozioni di diritto del lavoro, di statistica, di economia politica e di contabilità industriale;

diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(4565)

Modalità per l'espletamento del concorso a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, occorre determinare con decreto Ministeriale le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso per esame e per titoli a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca, che sarà indetto dal Ministero del tesoro, saranno osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e precisamente: diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza da istituto professionale di terzo grado.

Art. 3.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando di concorso, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengono, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

L'esame del concorso consterà di tre prove pratiche e di una prova orale.

Art. 5.

Le prove pratiche consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

All'atto della consegna, i singoli lavori — sui quali i concorrenti non dovranno, a pena di nullità, apporre la propria firma nè altro contrassegno — saranno ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione.

Unitamente al lavoro sarà posta, dentro l'involucro, una busta debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome e cognome. Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, apporranno sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

I lavori di incisione saranno ritirati alla fine del primo giorno di prova osservando le modalità di cui ai due comma precedenti e saranno riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Art. 6.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione, con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni. Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sarà costituita come segue:

1) il direttore generale del Tesoro o un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

2) il direttore della Zecca, membro;

3) il vice direttore della Zecca, membro;

4) 5) due professori di materie artistiche delle Accademie di belle arti, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice determinerà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei lavori di cui al primo comma del precedente art. 3, nonchè dei lavori, titoli e documenti di cui all'ultimo comma dello stesso art. 3, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai lavori, titoli e documenti predetti.

Detta valutazione sarà limitata ai lavori, titoli e documenti presentati dai candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto in quella orale, nonchè del punto ottenuto nell'esame dei lavori, titoli e documenti di cui al precedente art. 3.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sono fatti salvi i diritti di precedenza e di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, del regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, e successive modificazioni, nonchè del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1957
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 162. — VENTURA SIGNORETTI

(4566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1957, registro n. 50, foglio n. 263, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Parrino Leonardo in data 14 marzo 1950, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 20 dicembre 1949, con il quale si negava al ricorrente il diritto all'assunzione nei ruoli degli insegnanti in base all'idoneità conseguita in due concorsi indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947.

(4541)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria del concorso per la sistemazione degli ufficiali sanitari, liberi esercenti con incarico provvisorio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto dell'Assessore per l'igiene e la sanità numero 3284, del 3 giugno 1956, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 6 del 2 febbraio 1957, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio, in attuazione della legge regionale n. 25 del 4 aprile 1956, e successiva legge regionale n. 28 del 23 aprile 1956;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nominata con decreto prefettizio n. 25914 del 29 aprile 1957;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso indicato nelle premesse:

1. D'Angelo dott. Antonino	punti	481,40 su 600
2. Carra dott. Giuseppe	»	405,05 »
3. Cicala dott. Giovanni	»	362,65 »
4. Barone dott. Vito	»	355,15 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 8 luglio 1957

Il prefetto MIGLIORE

(4497)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il *proprio decreto n.* 46873/San., *del* 5 *marzo* 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 40903/San., del 16 febbraio 1957, nonchè la graduatoria delle *concorrenti formulata dalla Commissione stessa;*

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la *graduatoria* delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1. Cattaneo Teodora	punti	59,72	su 100
2. Giorgetti Rosa	»	51,23	»
3. Bottacchi Italia	»	50,55	»
4. Monza Carolina	»	50,51	»
5. Pucci Dina	»	50,20	»
6. Orlandi Eugenia	»	49,59	»
7. Perucco Luigia	»	48,40	»
8. Uboldi Carla	»	48,35	»
9. Gemignani Graziella	»	47,96	»
10. Fedeli Ita, coniugata con 2 figli	»	47,74	»
11. Pellini Maria, coniugata senza figli	»	47,74	»
12. Ferri Giacomina	»	47,73	»
13. Martignoni Giuseppina	»	47 —	»
14 Crippa Wanda	»	46,45	»
15. Panaro Maria Renata	»	45,99	»
16. Gianoli Edda	»	45,75	»
17. Guasco Angelina	»	45,73	»
18 Pasello Leonilde	»	45,67	»
19. Riganti Leonilde	»	45,55	»
20. Cortoni Ines	»	45,50	»
21. Bianchi Cesira	»	45,47	»
22 Selle Vincenzina	»	45,36	»
23 Gabelli Norma	»	45,33	»
24 Cigolini Natalina	»	45,03	»
25. Grisenti Silvana	»	44,75	»
26 Linetti Rosolia	»	44,60	»
27 Gianatti Gisa	»	44,36	»
28 Sorosina Giovanna	»	44,13	»
29 Visconti Adele	»	43,58	»
30. Bassi Andreasa Clara	»	43,40	»
31. Braga Piera	»	42,99	»
32. Sconfienza Rita	»	42,95	»
33 Bertolotti Gianna Carla	»	41 —	»
34 Agazzi Vincenzina	»	40 —	»
35. Puppi Luigia Teresa	»	38,95	»
36 Tognoli Bianca	»	38,89	»
37 Ferrario Rosina	»	38,25	»
38 Acquistapace Bianca	»	37,43	»
39 Galluccio Elia	»	36,80	»
40. Talamoni Maria	»	36,53	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 2 luglio 1957

Il prefetto: VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il bando di concorso, in data 5 marzo 1956, numero 46873/San. con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto prefettizio n. 40903/San., del 28 febbraio 1957;

Richiamato il proprio decreto con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato e vengono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Cattaneo Teodora: Cavaria con Premezzo ed Oggiona Santo Stefano;
2) Giorgetti Rosa: Consorzio di Bodio Lomnago-Galliate Lombardo-Cazzago Brabbia;
3) Bottacchi Italia: Mornago;
4) Monza Carolina: Origgio;
5) Pucci Dina: Sumirago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 2 luglio 1957

Il prefetto: VECCHI

(4496)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio precedente provvedimento n. 83259 del 5 aprile 1956, *col quale veniva indetto concorso ai posti di* ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto che la Commissione esaminatrice ha rassegnato i verbali dei relativi lavori;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate riuscite idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso bandito col provvedimento di cui in premesse per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955:

1. Centanni Ersilia	punti	50,25
2 Grisi Matilde	»	46,74
3. Ferraiuolo Anna	»	44,04
4. Scudiero Anna	»	43,85
5. Cuomo Iolanda	»	43,23
6. Lava Diamantina	»	43 —
7. Di Salvio Licia	»	42,35
8. Zampini Argentina	»	41,70
9. Di Salvatore Elena	»	41,35
10. Nappi Lucilla	»	41,22
11. Senatore Amelia	»	41 —
12 Caponigri Carmela	»	40,86
13 Bardi Maria	»	40,80
14. Cammardella Italia	»	40,52
15. Rizzo Maria	»	40,33
16. D'Urso Carmela	»	40,22
17. Moroni Nerina	»	40,12
18. Camuso Lavinia	»	38,12
19. Ballarano Silvana	»	37,32
20. Manzi Teresa	»	37,21
21. Sizzo Maria Concetta	»	36,03
22. Ciarcia Gilda	»	35 —

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 11 luglio 1957

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio provvedimento di pari data col quale è approvata, ai sensi dell'art. 55 del regolamento 11 maggio 1935, n. 281, la graduatoria delle candidate riuscite idonee al concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le dichiarazioni preferenziali rese dalle interessate, nelle istanze di ammissione al concorso stesso, relativamente alle sedi;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955, ciascuna per la sede indicata a fianco del rispettivo nome:

Centanni Ersilia: Camerota (frazione Marina Lentiscosa);
Grisi Matilde: Camerota (frazione Licusati);
Ferraiuolo Anna: Castellabate (1ª zona);
Scudiero Anna: Corleto-Monforte;
Lava Diamantina: Lustra.

Alla ostetrica Cuomo Iolanda non è assegnata alcuna sede, avendo la stessa dichiarato di voler concorrere solo alle sedi di Camerota, Castellabate e Corleto, sedi assegnate a concorrenti che la precedono in ordine di graduatoria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 11 luglio 1957

Il prefetto: MONDIO

(4495)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso per il conferimento di farmacie vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio n. 6778 dell'8 marzo 1951, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento di alcune farmacie vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Visto il successivo decreto prefettizio 27 dicembre 1952, numero 38499/San., con cui vennero approvate le graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso sopracennato;

Letta la sentenza n. 309 in data 31 gennaio 1956 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con cui, a seguito di ricorso del farmacista dott. Pasquale Borgese, è stato annullato il decreto prefettizio 27 dicembre 1952, n. 38499/San., per la parte riguardante l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso per la 1ª sede farmaceutica di Rosarno, compresa nell'unico bando dell'8 marzo 1951;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice, la quale, in esecuzione della sopraindicata sentenza del Consiglio di Stato, ha dovuto rifare le operazioni del concorso e formulare la graduatoria per la sede farmaceutica di Rosarno;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione e del procedimento da essa seguito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata, come appresso, la seguente nuova graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per la 1ª sede farmaceutica di Rosarno:

1. Spotorno dott. Giovanni, invalido di guerra, ex combattente . . . punti 50,000 su 150
2. Borgese dott. Pasquale, ex combatt. » 50,000 »
3. Morabito dott. Francesco . . » 50,000 »
4. Iurato dott. Giovanna . . » 49,850 »
5. Crupi dott. Franc. Palma . . » 48,500 »
6. Labruto dott. Gaetano . . . » 46,850 »
7. Borgese dott. Vincenzo . . . . » 46,400 »
8. Romano dott. Adolfo . . . punti 45,000 su 150
9. Mittica dott. Giuseppe » 44,000 »
10. Morabito dott. Antonio, orfano di guerra » 40,000 »
11. Vigilante dott. Domenico, ex combattente . . » 40,000 »
12. Traclò dott. Tancredi . . » 39,750 »
13. Alessio dott. Salvatore . » 39,700 »
14. Iljeraci dott. Orazio » 39,200 »
15. Camerieri dott. Alfredo, nato il 2 maggio 1899 » 39,000 »
16. Loiacono dott. Diego, nato il 31 marzo 1902 . » 39,000 »
17. Capomolla dott. Antonio . . » 37,750 »
18. Ferri dott. Maria . » 37,250 »
19. Fiandaca dott. Maria Teresa . » 35,900 »
20. Manglaviti dott. Rosario » 34,900 »
21. Licitri dott. Giovanni » 34,200 »
22. Anelli dott. Addolorata, nata il 26 aprile 1915 » 33,500 »
23. Ioculano dott. Alfonso, nato il 24 maggio 1918 » 33,500 »
24. Crisafulli dott. Rosa . » 32,800 »
25. Musicò dott. Giuseppina . . » 32,100 »
26. Mantovani dott. Giuseppe . . » 30,150 »
27. Valenzise dott. Pasquale . . » 29,050 »
28. Leone dott. Nicola . . » 29,050 »

Reggio Calabria, addì 13 luglio 1957

Il prefetto: CORRERA

(4515)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 14769 del 22 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui in premessa:

1. Alcaro dott. Corrado . . . . . punti 53,4300
2. Lamanna dott. Giuseppe . . . . » 52,3275
3. Rizzo dott. Vittorio . . . . . » 50,6662
4. Poeta dott. Mario . . . . . » 49,3887
5. Grandinetti dott. Antonio . . . . » 48,0525
6. Pascarella dott. Antonio . . . . . » 46,7700
7. Gnarra dott. Nicola . . . . . » 46,7100
8. Paladino dott. Ettore . . . . . » 46,4050
9. Joele dott. Antonio . . . . . » 46,1312
10. Miranda dott. Luigi . . . . . » 45,8100
11. Galati dott. Domenico . . . . . » 45,6325
12. Meduri dott. Antonino . . . . . » 45,6125
13. Jervoglini dott. Giuseppe . . . . » 45,5000
14. De Pasquale dott. Francesco . . . » 45,3212
15. Milazzo dott. Agatino . . . . . » 45,0437
16. Stocco dott. Innocenzo . . . . . » 44,9975
17. Monea dott. Francesco . . . . . » 44,3250
18. Paolillo dott. Giuseppe . . . . . » 44,1262
19. Moricca dott. Gino . . . . . » 44,0425
20. Valli dott. Angelo . . . . . » 43,8225
21. Rinaldi dott. Giuseppe . . . . . » 43,6575
22. Viola dott. Salvatore . . . . . » 43,6250
23. Caminiti dott. Saffo . . . . . » 42,8875
24. Greco dott. Leonardo . . . . . » 42,8512
25. Rivellini dott Pietro . . . . . » 42,7962
26. Maggio dott. Vito . . . . . . » 42,6875

27. Salvi dott. Mario	punti	42,3412
28. Montemurro dott. Pietro	»	42,2500
29. Vecchione dott. Fernando	»	42,2000
30 Giurazzi dott. Luigi	»	41,8500
31. Caruso dott. Ennio	»	41,6487
32 Scialiis dott. Mario	»	41,5875
33. Bovenzi dott. Crescenzio	»	41,5000
34. Marciano dott. Gaetano	»	41,2925
35. Maiorano dott Umberto	»	41,2375
36. Scicchitano dott. Vincenzo	»	40 4012
37 Caprio dott. Romolo	»	40,0612
38 Restuccia dott. Giuseppe	»	40,0125
39 Abbate dott Giuseppe	»	39,5125
40 Viscardi dott Mariano	»	39,5000
41. Coliolo dott Emilio	»	39,3762
42 Damiano dott. Antonio	»	39 1937
43 Papuzzo dott. Francesco, età	»	39,0000
44 Maeri dott. Salvatore	»	39.0000
45 Proto dott. Francesco	»	38.9950
46. Sangiovanni dott Andrea	»	38.0375
47 Pellicano dott. Antonio	»	37,9825
48 Lo Piano dott. Ugo	»	37,9437
49 Cristallo dott Luigi	»	37 7625
50 Paone dott Vincenzo	»	37,7500
51 Grasso dott. Settimio	»	37,6200
52 Alessio dott Antonio	»	37,5137
53 Giannubilo dott. Gabriele	»	37,5000
54 Valenti dott Stefano	»	37 0200
55 Tunno dott Adolfo	»	36 0675
56 Spatafora dott Francesco, combattente	»	36 0000
57 Cannistrà dott Natale	»	36,0000
58 Mellino dott Francescantonio	»	35,7500
59 Niutta dott. Nicola	»	35,5000
60 Stagliano dott. Natale	»	35,4625
61. Garista dott Salvatore	»	35,2625

Catanzaro, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: NICOSIA

(4595)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 2051 del 31 gennaio 1955, modificato con successivo decreto n. 6401 del 30 marzo 1955;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di direttore del macello di città e ispettore veterinario e di annona del comune di Ravenna:

1. Del Giudice dott. Vittorio	punti	146,06	su 200
2. Neri dott. Umberto	»	142,86	»
3. Manzoni dott. Gian Carlo	»	140.23	»
4. Colombo dott Sergio	»	137,05	»
5. Mioli dott. Mario	»	130,00	»
6. Pieracci dott. Francesco	»	129.00	»
7. Fiorentini dott. Luciano	»	123.84	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 18 luglio 1957

Il prefetto: SCARAMUCCI

(4533)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 39451 del 12 marzo 1952, con il quale venne bandito il pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951, comuni di Mussomeli e Vallelunga;

Visti i verbali 1-10 aprile 1957 della Commissione nominata, per giudicare l'analogo concorso bandito dal Prefetto di Catania, con decreto dell'Alto Commissariato d'igiene e sanità pubblica n. 340-2.20/13717 del 21 febbraio 1955 (modificato con decreti del Prefetto di Catania n. 41692 del 27 dicembre 1956 e del 24 gennaio 1957 e n. 2643 del 12 febbraio 1957) ed incaricata, con decreto dello stesso Alto Commissariato, n. 340-2.20/12281, dell'11 dicembre 1953, di giudicare il predetto concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;

Riconosciuta la regolarità degli atti e del procedimento;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1951, comuni di Mussomeli e Vallelunga:

1. Valenza Giuseppa di Vincenzo	punti	51,3290
2. Sanfilippo Maria fu Salvatore	»	45,5000
3. Butera Giuseppa di Angelo	»	42 4875
4. Lo Monaco Sebastiana di Antonino	»	42 2200
5. Fonte Grazia di Filippo	»	40,7375
6. Murana Concetta di Giuseppe	»	38,2500
7. D'Alessandro Carmela di Pietro	»	35,3250

Il presente decreto verrà pubblicato, agli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 15 luglio 1957

p. *Il prefetto*: MATTEUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 39451 del 12 marzo 1952, con il quale venne bandito il pubblico concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951, comuni di Mussomeli e Vallelunga;

Visto l'odierno decreto pari numero con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel predetto concorso;

Viste le istanze delle candidate e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate candidate del concorso a due posti di ostetrica condotta, vacanti nei comuni di Mussomeli e Vallelunga al 30 novembre 1951, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco segnati:

1) Valenza Giuseppa di Vincenzo: Mussomeli;
2) Sanfilippo Maria fu Salvatore: Vallelunga.

Il presente decreto verrà pubblicato, agli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Il decreto stesso sarà comunicato ai predetti Comuni perchè procedano alle nomine di rispettiva competenza.

Nel caso di mancata accettazione del posto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Caltanissetta, addì 15 luglio 1957

p. *Il prefetto*: MATTEUCCI

(4513)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 18 marzo 1957, n. 8145, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso per le condotte ostetriche dei comuni di Altopascio, Pietrasanta e Massarosa. di cui al decreto prefettizio n. 1923 del 1° febbraio 1956;

Considerato che la candidata Landucci Alba è stata dichiarata con deliberazione 16 maggio 1957, n. 382, del comune di Pietrasanta rinunciataria al posto di ostetrica della 2ª condotta capoluogo Pietrasanta, di cui sopra, non avendo assunto servizio nel termine assegnatole e che la candidata Lenzoni Margherita ha rinunziato alla sede di Massarosa;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso per le condotte suddette nei confronti delle candidate che seguono immediatamente, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze indicate nelle rispettive domande di ammissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione delle candidate rinunciatarie, le seguenti che le seguono immediatamente in graduatoria sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta indicata a fianco di ciascuna di esse:

1) Lenzoni Margherita: Pietrasanta (2ª condotta capoluogo);

2) Orzolini Ines: Massarosa: (1ª condotta capoluogo).

I sindaci dei Comuni interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 luglio 1957

Il prefetto: MAURO

(4405)

PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 35220, div. 3ª *B*, del 7 dicembre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 35220, div. 3ª *B*, del 27 dicembre 1956. di dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Visti gli atti di rinuncia in data 24 maggio 1957 della ostetrica Munari Teresina, vincitrice della condotta del comune di Camponogara ed in data 1° giugno 1957 dell'ostetrica Merlino Rosa, vincitrice della condotta del comune di Venezia-San Pietro in Volta;

Visto rispettivamente l'atto di opzione in data 24 giugno 1957 per la condotta di Camponogara dell'ostetrica Corò Dorotea, già vincitrice della condotta di Noale, e l'atto di accettazione in data 19 giugno 1957 della condotta di San Pietro in Volta da parte della ostetrica Vanin Dolores;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto prefettizio n. 35220-3ª *B* del 27 dicembre 1956. sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco elencate le seguenti ostetriche:

Corò Dorotea: Camponogara;
Vanin Dolores: San Pietro in Volta (Venezia).

Il presente decreto sarà inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, sede, e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 10 luglio 1957

Il prefetto: SPASIANO

(4499)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 17059, div. 3ª, in data 9 maggio 1957, con il quale il dott. Di Gianfilippo Loide è stato assegnato alla condotta medica del consorzio di Castelvecchio Calvisio-Carapelle Calvisio;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 17060, div. 3ª in data 9 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 23 maggio 1957 ed alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Sensini Didio;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del consorzio medico Castelvecchio Calvisio-Carapelle Calvisio è assegnata al dott. Sensini Didio.

Il presidente del consorzio predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del Comune capo consorzio.

L'Aquila, addì 5 luglio 1957

p. *Il prefetto*: MALARBI

(4498)

PREFETTURA DI MILANO

Revoca del concorso e della relativa graduatoria per la assegnazione della sede farmaceutica n. 1 del comune di Garbagnate Milanese.

Si comunica che con decreto prefettizio n. 3825 Div. 3/1 dell'8 giugno 1957, sono stati revocati il bando di concorso e la relativa graduatoria relativi alla sede farmaceutica n. 1 del comune di Garbagnate Milanese, emessi con i decreti prefettizi n. 2059 del 20 gennaio 1951 e n. 5190 Div. 3/1 del 21 luglio 1953.

(3980)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.